

Codice A1906A

D.D. 31 dicembre 2025, n. 699

L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 - proroga dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. - pos M0026T.



ATTO DD 699/A1906A/2025

DEL 31/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – proroga dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. – pos M0026T;

Premesso che:

con nota prot. 9821 del 04/08/2025 il Legale Rappresentante della società proponente, sig. Prina Fabrizio Michele, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria cave e miniere, istanza di proroga dell'autorizzazione di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 513/A1906A/2020 del 24/12/2020 "M0026T l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l." in scadenza al 6 gennaio 2026, per una durata di mesi 30 (trenta);

con nota prot. 10182 del 11/08/2025 il il RUP ha comunicato l'avvio del procedimento a far data dal 04/08/2025;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 13/2023;

il sito è ricompreso entro le Aree protette della Fascia Fluviale del Po, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della fascia Fluviale del Po", approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 8/03/1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme d'Attuazione", gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione delle

Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, oggi “Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese”;

la D.G.R. n. 2-1321 del 8/05/2020 della Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3/03/1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall’articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016, nel quale si prevede che “Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità”;

Visto:

la D.G.R. n. 17-1362 del 14/11/2005, con cui l’Amministrazione regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al “Progetto di rinnovo dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale”;

la D.D. n. 414 del 31/12/2010, con cui l’Amministrazione regionale ha rilasciato l’autorizzazione al rinnovo della coltivazione, ai sensi della l.r. 69/1978, con scadenza in data 5/01/2016, in relazione all’autorizzazione paesaggistica conferita con atto dirigenziale dal Comune di Moncalieri n. 618/2010 del 7/12/2010, efficace dal 6/01/2011;

la Determina n. 950 del 17/12/2015 della Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, che ha autorizzato il proseguimento delle attività fino al 6/01/2021;

la convenzione stipulata in data 11/10/2016 dalla Società Cave Moncalieri S.r.l. con L’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – tratto torinese ed il Comune di Moncalieri presso A. Pregno, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

la DD 513/A1906A/2020 del 24/12/2020 M0026T l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – Rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell’area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l.. con cui è stata rinnovata l’autorizzazione ai sensi della l.r. 17/11/2016, n. 23, nonché ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 6 gennaio 2026.

Premesso altresì che:

l’area oggetto del progetto di cui si chiede il rinnovo del titolo autorizzativo, è interessata dal procedimento di messa in sicurezza e bonifica per superamento delle CSC (anagrafe regionale dei siti da bonificare n. 2950) di competenza della Amministrazione comunale di Moncalieri, avviato con nota del 31.05.2022 nei modi e nei tempi stabiliti dal Dlgs 152/06 e s.m.i.;

secondo la documentazione agli atti del settore, nell’ambito del sopracitato procedimento è in corso lo svolgimento della Conferenza dei Servizi (di seguito CDS) per l’approvazione del documento di analisi del rischio dell’area;

Valutato che:

la presente richiesta di proroga dell'attuale provvedimento autorizzativo deriva dalle difficili condizioni di mercato degli ultimi anni, tali da non permettere il completamento dei lavori autorizzati alla soc. CAVE MONCALIERI S.R.L.;

come dichiarato dal proponente, ad oggi, alla scadenza del 20° anno di autorizzazione dalla data di autorizzazione del progetto approvato in V.I.A., mentre sono ormai concluse da tempo le operazioni di coltivazione sottofalda del lago, risultano da completare, oltre la prevista sistemazione ambientale delle aree al termine dell'intervento, i lavori di rimodellamento morfologico tramite parziale riempimento del lago; risulta ancora da completare il riempimento nella parte SUD del sito per una superficie complessiva circa 13.600 m², a cui seguirà la messa a dimora del terreno vegetale sopra le superfici delle nuove aree interessate dall'intervento, e contestuale prosecuzione degli interventi di riqualificazione ambientale come da progetto originario; la volumetria ancora necessaria per il completamento dei lavori risulta essere pari a circa 124.000 metri cubi;

la data di scadenza dell'attuale autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 23/2016 attualmente in vigore è il 06/01/2026;

con nota prot. 10504 del 27/08/2025 il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale comunica che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo all'Amministrazione comunale, e che pertanto, per quanto attiene gli aspetti in materia paesaggistica, non ha ritenuto di formulare osservazioni in merito al procedimento in oggetto;

in data 12.6.2025 si è svolto il sopralluogo della Commissione tecnica di controllo prevista dalla convenzione vigente tra la Società e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e il Comune di Moncalieri; nel verbale è stato evidenziato che:

- *i lavori di recupero del lago proseguono secondo i dettami di cui agli atti autorizzativi nella porzione a sud dell'area oggetto di ritombamento;*
- *l'Ente Parco chiede di aggiungere alcuni cartelli sulla recinzione esistente relativamente al divieto di pesca, al fine di sanzionare eventuali contravventori;*
- *l'area oggetto di bonifica risulta evidenziata con nastro rosso e picchetti in ferro e si prescrive che la pista di accesso dovrà essere spostata al di fuori dell'area individuata coi picchetti: l'area recintata dovrà risultare completamente interdetta;*
- *si prende atto della realizzazione dei due nuovi piezometri (Pzx e Pxy) nell'area di bonifica;*
- *per quanto riguarda i mappali oggetto di bonifica, la società presenterà al comune di Moncalieri un documento e una cartografia con catastale dove specificherà le parti dei mappali effettivamente interessate dalla zona bonifica, al fine di chiedere un riscontro sulla corretta interpretazione circa l'individuazione dell'area stessa;*
- *è stata visionata l'area umida sulla parte nord del lago;*
- *si prende atto della messa a dimora delle recinzioni a protezione delle aree boscate come richiesto nello scorso sopralluogo; sono presenti ancora alcune fallanze che dovranno essere sostituite nella prima stagione utile;*
- *si prende atto che nell'area nord-ovest è stato messo a dimora un filare di pioppo tremulo. L'Ente Parco segnala che occorre integrare il filare con ulteriori esemplari anche con il trapianto di piante selvatiche presenti sul cumulo, in sostituzione delle fallanze;*
- *sul confine nord della recinzione l'Ente Parco chiede la messa a dimora di una siepe arbustiva mantenendo dalla recinzione una distanza sufficiente al passaggio dei mezzi per le cure colturali;*
- *l'Ente Parco chiede si estirpare gli esemplari di Acero Americano sotto la supervisione del personale dell'Ente stesso;*
- *l'Ente Parco segnala la necessità di continuare il monitoraggio degli esemplari di Ailanthus*

altissima che dovranno essere estirpati;

- *é stata rilevata la nidificazione di gruccioni sul cumulo di terra più a nord ed è stata data indicazione alla società di non movimentare tale cumulo fino a fine luglio;*
- *la società dichiara la volontà di chiedere una proroga dell'autorizzazione per completare i lavori di riempimento del lago. Di conseguenza presenteranno anche l'istanza di paesaggistica al comune di Moncalieri.*
- *con nota prot. 8547 del 15/07/2025 la ditta ha presentato il documento richiesto in commissione relativo alla Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica;*

con nota prot. 10882 del 08/09/2025 il comune di Moncalieri -Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile – Servizio Ambiente- ha comunicato che *“non si rilevano elementi ostativi, di competenza di questo Settore fatta salva diversa determinazione dei soggetti interpellati, al proseguimento dell'attività, in quanto intesa al completamento del recupero ambientale del sito che dovrà avvenire coerentemente e conformemente al progetto di VIA già autorizzato e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di coltivazione di cave, tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, gestione terre e rocce da scavo, disciplina urbanistica-edilizia nonché di sicurezza dei cantieri e degli ambienti di lavoro, limitatamente ed esclusivamente per il periodo temporale funzionale al recupero ambientale indicato di 30 (trenta) mesi, subordinatamente a:*

- *dichiarazione da parte del proponente e dimostrazione, tramite idoneo documentazione tecnica ai sensi dell'art. 242ter comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i., dell'assenza di eventuali potenziali interferenze delle prospettate attività in progetto con gli interventi di bonifica in atto nell'area in oggetto, così come evidenziata nella Nota della Società Cave Moncalieri prot. 47835 del 18.07.2025 di Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica; tale elaborato, da prodursi come sopraevidenziato nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dell'intervento in questione, dovrà riportare l'attestazione dell'assenza di interferenze degli interventi previsti ovvero che “detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;*
- *rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di “divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica” con cui è stato evidenziato il rinvio contenuto nella nota ARPA prot. 7821 del 05.02.2024, “..occorre, a parere degli scriventi, che gli Enti in indirizzo accertino se le attività di riempimento a suo tempo autorizzate siano compatibili con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso.”;*
- *rispetto delle prescrizioni e delle procedure del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo secondo gli art. 12 e 20 comma 3, espressamente qui richiamati;*

con nota prot. 14870 del 25/11/2025 il proponente ha trasmesso la documentazione in ottemperanza in merito alle richieste del Comune di Moncalieri di cui alla nota prot. 10882 del 08/09/2025; specificatamente è stata trasmessa planimetria evidenziante area (retino grigio) oggetto di proposta di messa in sicurezza, che dovrà essere interdetta ai lavori sino al termine degli interventi di messa in sicurezza; essa occupa i mappali in Comune di Moncalieri Foglio 49: mappali, 143, 44p, 45, 46p, 49p, 50p, 51p, 53p, 52p, 54p, 82, 83, 575p secondo la delimitazione fornita dal proponente; viene altresì indicato il tracciato della pista di cava esterno all'area oggetto degli interventi di messa in sicurezza;

con nota del 19/11/2025 è stata trasmessa autorizzazione paesaggistica semplificata n.71/2025 emessa dal Comune di Moncalieri;

come da autorizzazione paesaggistica gli interventi interessano i mappali in comune di Moncalieri

foglio 39, numero 100, 101, 102, 103, 104, 105, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 70, 83, 92, 97, 98, 99; foglio 49, numero 11, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 352, 36, 37, 372, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 514, 516, 517, 52, 522, 524, 525, 53, 531, 534, 535, 54, 547, 549, 555, 561, 565, 571, 575, 580, 586, 587, 598, 81, 82, 83, 93; foglio 50, numero 123, 124, 14, 142, 15, 177, 4, 5, 6, 8, 9;

preso atto:

che l'intervento oggetto di istanza è localizzato presso sito interessato dal procedimento di bonifica per superamento delle CSC – anagrafe regionale dei siti da bonificare n. 2950;

che con l'entrata in vigore della Legge Regionale 17/11/2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", quanto previsto all'art. 43 (Disposizioni transitorie), comma 7 per la fase "transitoria" riguardante attività di cava autorizzate e non ancora completate ricomprese in aree parco come il caso in questione: "Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità."

delle risultanze delle Conferenza di Servizi CODICE ANAGRAFE 2950. PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO PER SUPERAMENTO DELLE CSC – Impianto autorizzato ai sensi della L.R. 23/2016 e D.Lgs. 42/2004 – DD-A19 513 del 24/12/2020 rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Molinello del comune di Moncalieri (TO). Proponente Società CAVE MONCALIERI Srl. Sito ubicato in: Corso Savona, 76 – 10024 Moncalieri (TO). ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA E TRASMISSIONE PARERI. DOCUMENTO REVISIONE (REV01) DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO trasmesso con nota Prot. 00012966 del 22/10/2025;

e richiamato quanto riportato nelle conclusioni del sopracitato provvedimento:

-“si ritiene pertanto opportuno acquisire, riguardo la natura dell'esercizio di attività in corso o meno e quindi di applicabilità di quanto definito alla lettera n) comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, ovvero di "messa in sicurezza operativa" presso i mappali interessati alla bonifica del sito, l'eventuale provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria e conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area, attestante il proseguimento di attività presso i luoghi e relativa tempistica, da parte della Regione Piemonte, allo stato attuale delle informazioni in scadenza al 6 gennaio 2026”;

-sono da escludersi comunque le operazioni di riempimento sui mappali interessati (soggette alla procedura di VIA e dalla LR 23/2016) dal novero delle “attività di messa in sicurezza operativa”;

vista la nota del Comune di Moncalieri del 17.12.2025 con la quale si sollecita la Società in indirizzo alla presentazione del documento di Analisi di Rischio integrato con recepimento degli approfondimenti e delle informazioni richieste come dal soprarichiamato esito della Conferenza dei Servizi, fornendo altresì informazioni anche circa la produzione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa qualora la Società Cave Moncalieri intendesse proseguire la propria attività sul sito;

non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale

e non essendo riscontrabile alcuna modifica al contesto ambientale, la richiesta di proroga non necessita di preventive procedure di cui alla L.r. 13/2023;

la Società istante ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la disponibilità giuridica dei terreni oggetto di istanza, censiti catastalmente al Comune di MONCALIERI (TO): Foglio 39-pp.cc: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 103, 104, 105, 98, 99, 100, 101, 102, 97, 92, 70, 52, 51, 83, 25; Foglio 49-pp.cc: 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 93, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 315, 352, 144, 580, 5287, 531, 586, 598, 372, 561, 555, 549, 547, 517, 516, 535, 514, 534, 524, 525, 522, 571, 575, 565; Foglio 50-pp-cc: 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 123, 124, 142, 177;

da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dalla L.r. 23/2016, per il rilascio della proroga all'autorizzazione di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva;

tutto ciò premesso:

si è ritenuto di accogliere l'istanza di proroga dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, per la coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. – pos M0026T; fino al 06/07/2028, con le seguenti specifiche condizioni:

è concessa alla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO) Corso Savona 76 P.IVA 00844320010, la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 06/07/2028, per i lavori di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO) sui mappali identificati al N.C.T.: foglio 39, numero 100, 101, 102, 103, 104, 105, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 70, 83, 92, 97, 98, 99; foglio 49, numero 11, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 352, 36, 37, 372, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 514, 516, 517, 52, 522, 524, 525, 53, 531, 534, 535, 54, 547, 549, 555, 561, 565, 571, 575, 580, 586, 587, 598, 81, 82, 83, 93; foglio 50, numero 123, 124, 14, 142, 15, 177, 4, 5, 6, 8, 9, subordinatamente alle seguenti condizioni;

i lavori oggetto di proroga dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento dei lavori bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;

- specificatamente, come da documentazione fornita dal proponente, in ottemperanza al parere del Comune di Moncalieri, l'area evidenziata in retino grigio oggetto di proposta di messa in sicurezza -comprendente anche l'attuale area oggetto dei lavori di bonifica, così come da documentazione fornita dal proponente con nota prot. 8547 del 15/07/2025- dovrà essere interdetta ai lavori sino al termine degli interventi di messa in sicurezza; essa occupa i mappali in Comune di Moncalieri Foglio 49: mappali, 143, 44p, 45, 46p, 49p, 50p, 51p, 53p, 52p, 54p, 82, 83, 575p secondo la delimitazione fornita dal proponente;
- qualora a seguito della conclusione dei lavori della CDS di approvazione del documento di analisi del rischio in capo al Comune di Moncalieri, dovesse emergere una diversa configurazione dell'area soggetta a Messa in Sicurezza Operativa (MISO) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 240, comma 1, lettera n), tale area dovrà considerarsi interdetta ai lavori oggetto del presente provvedimento sino al termine degli interventi di messa in sicurezza;

- il completamento delle attività di recupero morfologico ambientale nelle aree di cui ai sopracitati mappali sarà subordinata all'emissione del provvedimento di conclusione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica e previa nulla osta del settore Polizia Mineraria Cave e miniere;
- dovrà essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 (Comune di Moncalieri) di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di "divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica";
- il tracciato della pista di cava dovrà essere esterno all'area oggetto degli interventi di messa in sicurezza;
- la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, posticipata, adeguata o sostitutiva della precedente dovrà essere pari a 943.116 € (943.116/00). La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo, determinazione dirigenziale n. 513/A1906A/2020 del 24/12/2020;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Paesaggistica semplificata n.71/2025 emessa dal Comune di Moncalieri del 19.11.2025;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- l.r. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";
- d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

di concedere alla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO) Corso Savona 76 P.IVA 00844320010, la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 06/07/2028, per i lavori di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), sui mappali identificati al N.C.T.: sui mappali identificati al N.C.T.: foglio 39, numero 100, 101, 102, 103, 104, 105, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 70, 83, 92, 97, 98, 99; foglio 49, numero 11,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 352, 36, 37, 372, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 514, 516, 517, 52, 522, 524, 525, 53, 531, 534, 535, 54, 547, 549, 555, 561, 565, 571, 575, 580, 586, 587, 598, 81, 82, 83, 93; foglio 50, numero 123, 124, 14, 142, 15, 177, 4, 5, 6, 8, 9 subordinatamente alle seguenti condizioni:

- i lavori oggetto di proroga dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento dei lavori bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“;
- specificatamente come da documentazione fornita dal proponente, in ottemperanza al parere del Comune di Moncalieri, l'area evidenziata in retino grigio oggetto di proposta di messa in sicurezza -comprendente anche l'attuale area oggetto dei lavori di bonifica, così come da documentazione fornita dal proponente con nota prot. 8547 del 15/07/2025- dovrà essere interdetta ai lavori sino al termine degli interventi di messa in sicurezza; essa occupa i mappali in Comune di Moncalieri Foglio 49: mappali, 143, 44p, 45, 46p, 49p, 50p, 51p, 53p, 52p, 54p, 82, 83, 575p secondo la delimitazione fornita dal proponente;
- qualora a seguito della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi di approvazione del documento di analisi del rischio in capo al Comune di Moncalieri, dovesse emergere una diversa configurazione dell'area soggetta a Messa in Sicurezza Operativa (MISO) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 240, comma 1, lettera n), tale area dovrà considerarsi interdetta ai lavori oggetto del presente provvedimento sino al termine degli interventi di messa in sicurezza;
- il completamente delle attività di recupero morfologico ambientale nelle aree di cui ai sopracitati mappali sarà subordinata all'emissione del provvedimento di conclusione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica e previa nulla osta del settore Polizia Mineraria Cave e miniere;
- dovrà essere garantito il rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di “divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica”;
- il tracciato della pista di cava dovrà essere esterno all'area oggetto degli interventi di messa in sicurezza;
- la Società CAVE MONCALIERI S.r.l., deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, una nuova garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, posticipata, adeguata o sostitutiva della precedente pari a 943.116 € (943.116/00). La polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Paesaggistica semplificata n.71/2025 emessa dal Comune di Moncalieri del 19.11.2025;
- sono fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo, determinazione dirigenziale n. 513/A1906A/2020 del 24/12/2020;

di rimandare ad ulteriori indicazioni contenute nei documenti riportati a seguire 1_autorizzazione_paesaggistica, 2_parere_comune_Moncalieri, 3_relazione_integrativa, 4_planimetria_catastale, 5_parere_urbanistica, che sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1_autorizzazione_paesaggistica.pdf
2. 2_parere_comune_Moncalieri.pdf
3. 3_relazione_integrativa.pdf
4. 4_planimetria_catastale.pdf
5. 5_parere_urbanistica.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Sviluppo e Gestione del Territorio

indirizzo di Posta Elettronica Certificata: edilizia@cert.comune.moncalieri.to.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. 42/04.

D.P.R. del 13/02/2017 n. 31 e L.R. 32/2008, art. 3.

Numero: 71/2025

Istanza presentata in data 31/07/2025 prot. n. 51313/2025 dal Signor RATTALINO FABRIZIO in qualità di Legale Rappresentante della ditta CAVE MONCALIERI S.R.L. P. Iva 00844320010, con sede in MONCALIERI CORSO SAVONA 76, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la realizzazione di interventi di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04, consistenti in RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 36/20 DEL 14/09/2020 CON PROCEDURA SEMPLIFICATA (DPR 31/17 art. 7) PER PROROGA AUTORIZZATIVA ATTIVITA' ESTRATTIVA nel Comune di Moncalieri, in CORSO SAVONA n. 76, su terreno distinto a Catasto Terreni sezione MONCALIERI foglio 39, numero 100, 101, 102, 103, 104, 105, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 70, 83, 92, 97, 98, 99, foglio 49, numero 11, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 352, 36, 37, 372, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 514, 516, 517, 52, 522, 524, 525, 53, 531, 534, 535, 54, 547, 549, 555, 561, 565, 571, 575, 580, 586, 587, 598, 81, 82, 83, 93, foglio 50, numero 123, 124, 14, 142, 15, 177, 4, 5, 6, 8, 9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 82 del Dpr. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di nulla osta per l'esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;
- l'art. 146, co. 6° del D. Lgs. n. 42/04 riconosce alle Regioni la potestà di delega ai Comuni della funzione autorizzatoria sopracitata;
- l'art. 3, co. 2° della L.R. n. 32/08 prevede la delega ai Comuni delle funzioni paesaggistiche per le fattispecie diverse da quelle elencate al comma 1 (queste ultime restando riservate alla Regione);
- con provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia n. 414 del 06/08/2009 il Comune di Moncalieri è stato riconosciuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate dalla L.R. n. 32/08;
- l'art. 11, co. 5° del D.P.R. n. 31/2017, prevede l'obbligo dei Comuni di sottoporre alla Soprintendenza per i Beni paesaggistici i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate per l'acquisizione del relativo parere preventivo;

Visto il Decreto Sindacale n. 63 del 02/12/2019 per conferimento di incarico di dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio";

Vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 14/01/2013 di nomina del responsabile dei procedimenti;

Visti gli elaborati grafici in forma digitale a firma del progettista Dott. Agr. FAZIO DANIELE allegati quale parte integrante del presente atto;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera "c" in quanto l'intervento ricade nella fascia fluviale del corso d'acqua: fiume Po e lettera "f" nel Piano d'Area del Sistema delle fasce protette della fascia fluviale del Po;

Considerato che il citato intervento non rientra nelle competenze regionali;

Preso atto del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 17/09/2025 secondo cui l'intervento richiesto non modifica sostanzialmente le caratteristiche originali dell'ambiente in cui è inserito;

Considerato che in data 13/10/2025 è stato richiesto alla Soprintendenza il parere di cui all'art. 11, co. 5° del D.P.R. n. 31/2017;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza, prot. n.74658 del 10/11/2025 in merito alla tutela paesaggistica.

Preso atto delle specifiche in merito alla tutela archeologica di seguito riportate: *"Per quanto attiene la tutela archeologica e paleontologica, si evidenzia quanto segue:*

l'area interessata dal progetto in oggetto presenta elementi di rischio assoluto ma, preso atto della tipologia di lavori, con opere di scavo di riprofilazione delle coste, che non prevedono il raggiungimento delle quote interessate dalla possibile presenza di resti fossili, questa Soprintendenza autorizza le opere di scavo in corso senza ulteriori prescrizioni. Tuttavia, in

considerazione del fatto che il territorio comunale di Moncalieri ha avuto in passato rinvenimenti archeologici (tra cui si segnala l'individuazione di materiali di età romana presso Cascina Baraudina, prossima al sito in oggetto) e che la cava stessa ha restituito rinvenimenti paleontologici relativi a grandi mammiferi del periodo wurmiano – 44.000-30.000 anni fa (*Megaceros giganteus*, *Bison priscus*, *Elephas antiquus*, *Mammuthus primigenius*), da un orizzonte fossilifero situato a una profondità all'incirca compresa tra 12 e 25 m dal p.d.c, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di scavo. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, anche dubbi, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza”.

AUTORIZZA

Ai soli fini paesaggistici

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 - art. 146 D.Lgs. n. 42/04- art. 11 D.P.R. n. 31/17

il Signor RATTALINO FABRIZIO in qualità di Legale Rappresentante della ditta **CAVE MONCALIERI S.R.L** a realizzare opere edilizie consistenti in RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 36/20 DEL 14/09/2020 CON PROCEDURA SEMPLIFICATA (DPR 31/17 art. 7) PER PROROGA AUTORIZZATIVA ATTIVITA' ESTRATTIVA nel Comune di Moncalieri, in CORSO SAVONA n. 76, su terreno distinto a Catasto Terreni sezione MONCALIERI foglio 39, numero 100, 101, 102, 103, 104, 105, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 70, 83, 92, 97, 98, 99, foglio 49, numero 11, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 352, 36, 37, 372, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 514, 516, 517, 52, 522, 524, 525, 53, 531, 534, 535, 54, 547, 549, 555, 561, 565, 571, 575, 580, 586, 587, 598, 81, 82, 83, 93, foglio 50, numero 123, 124, 14, 142, 15, 177, 4, 5, 6, 8, 9, con l'attenzione alle specifiche in merito alla tutela archeologica espresse dalla Soprintendenza.

Si precisa che la presente Autorizzazione è rilasciata ai soli fini della tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/08 e non costituisce presupposto per il rilascio di idoneo titolo edilizio, eventualmente necessario, qualora le opere previste siano in contrasto con le normative vigenti in materia edilizia e urbanistica, il P.R.G.C. e i Regolamenti della Città di Moncalieri.

Ai sensi del comma 4 art. 146 D.Lgs.42/2004 e s.m.i., la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia della presente autorizzazione potranno essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

(Si intendono parte integrante della presente autorizzazione gli elaborati grafici in formato digitale allegati all'istanza)

Allegati: 6 tavole di progetto

Tav. A03 – Planimetria stato attuale

Tav. A04 – Planimetria delle attuali destinazioni d'uso

Tav. A05 – Planimetria degli interventi

Tav. A06 – Planimetria stato finale conforme al progetto approvato

Tav. A07 – Planimetria della situazione alla fine dei lavori

Tav. A08 - Sezioni

Moncalieri, 11/11/2025

(data di conclusione del procedimento)

84/AS/25

IL DIRIGENTE

del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio

Arch. Nicola PALLA

documento firmato digitalmente

Istr. Amm.vo gam	R.d.P. Arch. Stefania MINETTI documento firmato digitalmente
---------------------	--



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile - Servizio Ambiente
Tel. 011/6401.320 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Protocollo n. _____
(invio esclusivamente a mezzo pec)
Codice Anagrafe Siti da Bonificare: **2950**

Moncalieri, _____

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Via Pisano, 6
10152 Torino
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Alla Società Cave MONCALIERI S.r.l.
Corso Savona, 76
10024 MONCALIERI TO
cavemoncalieri@legalmail.it

All'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese
Corso Trieste, 98
10024 MONCALIERI (TO)
parcopocollina.to@pec.it

Al SUAP
Al Servizio Edilizia Privata
Al Servizio Urbanistica
SEDE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Corso Inghilterra 7/9
10138 TORINO
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

ASL TO5
Igiene e Sanità Pubblica
Sede Distrettuale di Nichelino
Via San Francesco D'Assisi, 35
10042 NICHELINO (TO)

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

A.R.P.A.
Via Pio VII, 9
10135 TORINO
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Servizi Ambientali
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino (TO)
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: M0026T l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – proroga dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l. INTERVENTO PRESSO SITO INTERESSATO DAL PROCEDIMENTO DI BONIFICA PER SUPERAMENTO DELLE CSC – ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI DA BONIFICARE n. 2950.

In riferimento all'oggetto ed alla nota della Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, pervenuta con prot. 53485 del 11.08.2025, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. in merito all'istanza di proroga dell'autorizzazione, presentata alla Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria cave e miniere, di cui alla Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 513/A1906A/2020 del 24/12/2020 "M0026T l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l." in scadenza al 6 gennaio 2026, per una durata di mesi 30 (trenta), si rappresenta quanto segue:

Preliminarmente, si anticipa che l'istruttoria e le funzioni di competenza di questo Ufficio, che ha seguito la pratica in relazione agli aspetti ambientali derivanti dalla pratica di V.I.A. regionale, si intendono in ogni caso esauriti al completamento dell'attività di recupero ambientale del sito, così come già indicato nelle precedenti comunicazioni formulate in occasione della precedente istanza di rinnovo dell'autorizzazione, inviate con prot. 48217 del 19.10.2020 e prot. 55774 del 23.11.2020, fatto salvo il distinguo più avanti illustrato circa il procedimento di bonifica.

La domanda della Ditta in premessa, presentata ai sensi dell'art. 43 comma 7 della L.R. 23/2016, è pertanto intesa ad ottenere l'autorizzazione necessaria al completamento degli interventi di coltivazione e recupero, non completati nell'arco di tempo del precedente titolo.

Si richiama inoltre nuovamente che con l'entrata in vigore della Legge Regionale 17/11/2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", quanto previsto all'art. 43 (Disposizioni transitorie), comma 7 per la fase "transitoria" riguardante attività di cava autorizzate e non ancora completate ricomprese in aree parco come il caso in questione: *"Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità."*

Ciò detto, risultano altresì agli atti, per quanto di interesse del presente procedimento, le note, schematicamente riportate di seguito:

- Comunicazione dello Scrivente Servizio prot. 39693 del 11.06.2025 quale contributo ai lavori della Commissione del 12.06.2025;
- nota della Regione Piemonte prot. 46400 del 10.07.2025 di trasmissione del verbale di sopralluogo con i relativi allegati, svoltosi presso il sito di cava in oggetto il giorno 12 giugno 2025, incluso il predetto contributo prot. 39693 del 11.06.2025;
- Nota della Società Cave Moncalieri prot. 47835 del 18.07.2025 di Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica, come richiesto dalla commissione tecnica di controllo prevista dalla convenzione vigente tra società Cave Moncalieri, Ente di Gestione Parco Po e Comune di Moncalieri riunitasi il 12 giugno 2025, in cui sono identificate le particelle catastali del foglio 49 Nuovo Catasto Terreni del Comune di Moncalieri interessate dal procedimento di bonifica in corso (comunicazione nota alle parti e qui allegata per facilità di riferimento).

In merito a quanto soprariportato, si comunica quanto segue:

L'Amministrazione Comunale è stata individuata come soggetto competente per la valutazione dei progetti di bonifica, per effetto della DGR 302905 del 22.5.2006 e dell'art. 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" con cui sono state confermate in capo a Regione, Provincia e Comune le funzioni amministrative definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Dato atto, come già riportato nel contributo prot. 39693 del 11.06.2025, che era stata acquisita la Relazione Tecnica di ARPA di verifica dei materiali, utilizzati per il ritombamento dell'impianto di cava pervenuta con prot. 32310 del 19.05.2022, sul materiale utilizzato per il riempimento degli scavi, i cui esiti avevano evidenziato numerosi superamenti della CSC riportata nella Tab. 1 colonna A residenziale/verde Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., peraltro in difformità del provvedimento di autorizzazione e recupero ambientale della cava.

Richiamata la nota dello Scrivente Servizio Prot. 35032 del 31.05.2022 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'esecuzione degli interventi di competenza per la messa in sicurezza e bonifica dell'area in questione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dlgs 152/06 e s.m.i..

E' agli atti comunicazione della Città Metropolitana di Torino, pervenuta con prot. 47079 del 26.07.2022, di inserimento del sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare con codice **N. 2950**, inviata con nota Prot. 48646 del 02.08.2022 di questo Settore;

Vista la comunicazione di questo Servizio Prot. 34208 del 17.05.2023 di trasmissione della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Richiamati inoltre i contenuti delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di *"divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica"* con cui è stato evidenziato il rinvio contenuto nella nota ARPA prot. 7821 del 05.02.2024, *"..occorre, a parere degli scriventi, che gli Enti in indirizzo accertino se le attività di riempimento a suo tempo autorizzate siano compatibili con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso."*;

Ciò detto, si ricorda come l'iter procedurale stabilito dall'**Art. 242-ter. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica** (articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020) reciti testualmente:

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021)

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. (comma introdotto dall'art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021)

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. (comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021)

Quanto soprarichiamato, la nota in premessa:

- è acquisita dallo Scrivente Settore nell'ambito delle funzioni previste dal Dlgs 152/06 e s.m.i. ed in particolare per la verifica della corrispondenza per quanto disciplinato dal citato art. 242-ter Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (articolo introdotto dall'art. 52, comma 1, legge n. 120 del 2020), in qualità di soggetto competente per l'approvazione dei progetti di bonifica, come indicato dal punto 2 dello stesso articolo.
- la richiesta proviene da parte di soggetto titolato ad assumere il provvedimento e/o titolo abilitativo all'approvazione e autorizzazione degli interventi di cui all'art. 242Ter del Dlgs 152/06 comma 1, identificato nel Settore Polizia mineraria, Cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema regionale della Regione Piemonte, come da nota prot. 53485 del 11.08.2025;

Quanto sopra premesso, non si rilevano elementi ostativi, di competenza di questo Settore fatta salva diversa determinazione dei soggetti interpellati, al proseguimento dell'attività, in quanto intesa al completamento del recupero ambientale del sito che dovrà avvenire coerentemente e conformemente al progetto di VIA già autorizzato e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di coltivazione di cave, tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, gestione terre e rocce da scavo, disciplina urbanistica-edilizia nonché di sicurezza dei cantieri e degli ambienti di lavoro, **limitatamente ed esclusivamente per il periodo temporale funzionale al recupero ambientale indicato di 30 (trenta) mesi, subordinatamente a:**

- dichiarazione da parte del proponente dimostrazione, tramite idonea documentazione tecnica ai sensi dell'art. 242ter comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i., dell'assenza di eventuali potenziali interferenze delle prospettate attività in progetto con gli interventi di bonifica in atto nell'area in oggetto, così come evidenziata nella Nota della Società Cave Moncalieri prot. 47835 del 18.07.2025 di Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica; Tale elaborato, da prodursi come sopraevidenziato nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dell'intervento in questione, dovrà riportare l'attestazione dell'assenza di interferenze degli interventi previsti ovvero che *“detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”*;
- rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di *“divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica”* con cui è stato evidenziato il rinvio contenuto nella nota ARPA prot. 7821 del 05.02.2024, *“..occorre, a parere degli scriventi, che gli Enti in indirizzo accertino se le attività di riempimento a suo tempo autorizzate siano compatibili con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso.”*;
- rispetto delle prescrizioni e delle procedure del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo secondo gli art. 12 e 20 comma 3, espressamente qui richiamati;

Circa l'assenza dei rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori delle aree, in ragione del prolungamento delle contestuali operazioni di recupero ambientale nel sito oggetto di bonifica, si informa che verrà convocata a breve Conferenza dei Servizi per l'esame delle Integrazioni del Documento di Analisi di Rischio, già a mani delle Amministrazioni in indirizzo, contenente la

previsione di Messa in Sicurezza Operativa dell'area interessata, che potrebbe portare ad ulteriori specifiche prescrizioni e/o vincoli sull'area.

Si rinvia infatti, fin da ora, alle funzioni e prerogative degli altri Uffici dell'Ente nonché delle altre Amministrazioni ed Organismi interessati, che leggono la presente per conoscenza, in merito alla valutazione ed approvazione di altre eventuali attività da esercitarsi presso l'area (riferite a titolo esemplificativo e non esaustivo alla gestione del territorio e dei titoli abilitativi ed autorizzativi all'esercizio di attività di impresa presso i luoghi, quali Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione Unica Ambientale, ecc.), significando che il presente contributo non è esteso a differenti e/o in altro modo denominati procedimenti amministrativi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Luigi Amendolara
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

Il Direttore del Servizio
Dr. Enrico Martorano
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

Allegati:

- prot. 19141 del 22.03.2024
- prot. 24683 del 12.04.2024
- prot. 39693 del 11.06.2025
- prot. 47835 del 18.07.2025 Nota della Società Cave Moncalieri di Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica,

AMB/EM

PROVINCIA	TORINO
COMUNE	MONCALIERI
LOCALITA'	MOLINELLO
COMMITTENTE	Soc. CAVE MONCALIERI SRL

ADEMPIMENTI L.R 23/2016, D.LGS 42/2004,
 PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA CON RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
 E RICOSTRUZIONE PAESAGGISTICA

Proroga autorizzazione

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

SCALA	ALLEGATO N. int 01A	DATA novembre 2025
-------	------------------------	-----------------------

FIRMA ESERCENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



esagon sas

Topografia & Consulenze Attività Estrattive
 Servizi per l'ingegneria e l'architettura
 Via Nicomede Bianchi 65 – Tel. 011/751855
 E-mail: info@esagonservizi.it

SEACOOOP

C.so Palestro n°. 9 – TORINO
 Tel. 011 / 3290001
 e-mail: fazio@seacoop.it

Geol. LUCA UGHETTO

Via Vittorio Emanuele II, 2 10094 –
 GIAVENO (TO)
 Tel. 338/3179474
 E-mail: lucaug@libero.it

PREMESSA

La presente relazione, è stata predisposta per conto della Soc. CAVE MONCALIERI SRL - C.so Savona 76. 10024 - Moncalieri (TO) nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della proroga dell'autorizzazione ai sensi della L. R. 13/2023 alla coltivazione mineraria e riqualificazione ambientale dell'attività estrattiva sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), a riscontro della nota inviata nel mese di settembre 2025 dalla CITTÀ DI MONCALIERI - Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile - Servizio Ambiente.

In particolare nelle nota non si rilevano elementi ostativi, di competenza del comune di Moncalieri al proseguimento dell'attività, *"in quanto intesa al completamento del recupero ambientale del sito che dovrà avvenire coerentemente e conformemente al progetto di VIA già autorizzato e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di coltivazione di cave, tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, gestione terre e rocce da scavo, disciplina urbanistica-edilizia nonché di sicurezza dei cantieri e degli ambienti di lavoro, limitatamente ed esclusivamente per il periodo temporale funzionale al recupero ambientale indicato di 30 (trenta) mesi"*, subordinatamente alla :

PUNTO 1	dichiarazione da parte del proponente dimostrazione, tramite idoneo documentazione tecnica ai sensi dell'art. 242ter comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i., dell'assenza di eventuali potenziali interferenze delle prospettate attività in progetto con gli interventi di bonifica in atto nell'area in oggetto, così come evidenziata nella Nota della Società Cave Moncalieri prot. 47835 del 18.07.2025 di Individuazione e dimensionamento dell'area interessata dall'intervento di bonifica; Tale elaborato, da prodursi come sopraevidenziato <u>nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dell'intervento in questione</u> , dovrà riportare l'attestazione dell'assenza di interferenze degli interventi previsti ovvero che <i>"detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."</i> ;
PUNTO 2	rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e delle comunicazioni prot. 19141 del 22.03.2024 e prot. 24683 del 12.04.2024 di <i>"divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica"</i> con cui è stato evidenziato il rinvio contenuto nella nota ARPA prot. 7821 del 05.02.2024, <i>"..occorre, a parere degli scriventi, che gli Enti in indirizzo accertino se le attività di riempimento a suo tempo autorizzate siano compatibili con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso."</i>
PUNTO 3	rispetto delle prescrizioni e delle procedure del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo secondo gli art. 12 e 20 comma 3, espressamente qui richiamati

Prima di dare contestuale risposta nelle seguenti pagine alle richieste integrative e di chiarimento sopra esplicitate, si vuol precisare che il titolo autorizzatorio avrà necessariamente carattere temporaneo, dovendosi ritenere che la sua validità per legge non possa estendersi oltre i 30 mesi dalla data del 6 gennaio 2026, ovvero 30 mesi oltre la scadenza di validità della autorizzazione per la coltivazione del giacimento della cava sita in loc. Molinello del Comune di Moncalieri, a suo tempo rinnovata con Determinazione Regionale n. 513/A1906A/2020, salva l'eventualità che quest'ultima venga ulteriormente rinnovata oltre a tale data, in esito ad un successivo apposito procedimento regionale emesso a seguito di specifica istanza.

PUNTO 1

Per quanto concerne la dichiarazione da parte del proponente di dimostrazione, tramite idonea documentazione tecnica dell'assenza di eventuali potenziali interferenze delle prospettate attività in progetto con gli interventi di bonifica in atto nell'area in oggetto, si riporta alle seguenti pagine estratto planimetrico in cui sono evidenziate:

- con retino grigio l'area oggetto di proposta di messa in sicurezza che dovrà essere interdetta ai lavori sino al termine degli interventi di messa in sicurezza
- con tratteggio verde il perimetro dell'area oggetto di proposta di messa in sicurezza che verrà interessato dalla posa della recinzione per evitare l'ingresso all'area
- con tratteggio arancione il perimetro dell'area oggetto di intervento di bonifica
- con retino azzurro tratteggiato l'area autorizzata al ritombamento del lago
- con retino azzurro a quadretti l'area autorizzata al ritombamento del lago in cui verranno temporaneamente sospesi i lavori sino a quando non terminerà la procedura di bonifica. A bonifica conclusa, il ritombamento dell'area di lago interessata verrà fatto utilizzando i percorsi evidenziati da una linea tratteggiata blu senza interferire con le aree oggetto di bonifica.
- con linea a cerchi fucsia il nuovo tracciato della pista di cava che passerà all'esterno dell'area oggetto degli interventi di messa in sicurezza
- con linea continua azzurra il profilo dell'acqua del lago di cava
- con tratteggio rosso i limiti dell'area in proprietà autorizzata ai sensi della LR 23/2017

Elaborato grafico contenente la sezione A-A in cui sono evidenziate :

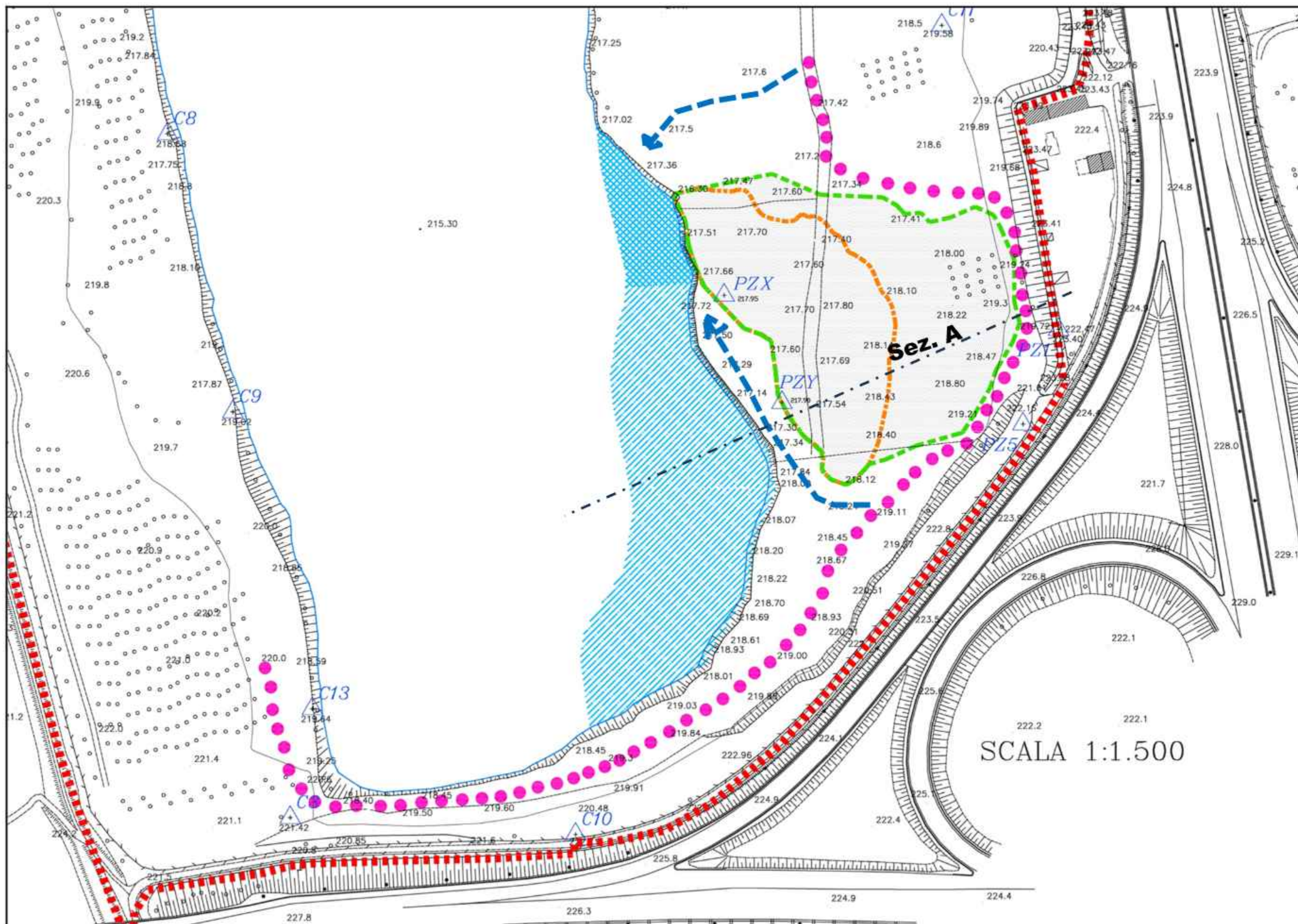
- l'area autorizzata oggetto di ritombamento
- l'area oggetto di intervento di bonifica

- l'area oggetto della proposta di intervento di messa in sicurezza
- la distanza minima di 16 metri tra ciglio del lago da ritombare e limite dell'area di bonifica interdetta ai lavori

Inoltre bisogna anche far riferimento a quanto prescritto nelle ultime commissioni di controllo relativamente al monitoraggio delle terre usate per il ritombamento, in cui è stato richiesto un protocollo operativo sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo che verranno conferite per le operazioni di ricostruzione morfologica.

Tale documento, inviato agli enti competenti nel 2022, in cui sono state definite: le tipologie di materiale da utilizzare per le operazioni di ricostruzione morfologica, le modalità di gestione del materiale conferito e le procedure di controllo del materiale conferito, è allegato alla presente relazione

Risulta pertanto evidente da quanto sopra esposto che gli interventi previsti in progetto sono realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.



SEZIONE A-A

Scala lunghezze 1:1000 Scala altezze 1:1000



12.00	49.00	17.00	3.00	16.00	52.00	149.00	69.00	8.00	12.00	12.00
dist. parziali										
0.00	12.00	61.00	78.00	97.00	149.00	218.20	219.30	226.00	238.00	250.00
dist. progressive										
quote terreno										

PUNTO 2

Per quanto riguarda la richiesta del rispetto di tutte le prescrizioni della DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06, del divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica e che venga accertato che gli Enti preposti accertino se le attività di riempimento a suo tempo autorizzate siano compatibili con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso, si fa presente quanto segue:

- la società cave Moncalieri srl in seguito del sopra citato provvedimento autorizzativo ha inviato in data 28 ottobre 2024 il documento di Analisi di Rischio e successivamente, a seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Moncalieri in data 14 novembre 2024, revisione della stessa in data 11 giugno 2025. In relazione a tale ultimo documento la Città di Moncalieri con propria lettera del 21 ottobre 2025 ha inviato l'esito della conferenza dei servizi convocata in modalità asincrona con lettera del 5 settembre 2025. È in corso, pertanto, la predisposizione della nuova versione aggiornata dell'analisi di rischio secondo quanto indicato dagli Enti. Alla luce di quanto fin qui svolto, rispetto a quanto a suo tempo richiesto con la DD 841/23 di approvazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06:

- si garantisce il rispetto da quando richiesto, ad oggi e in futuro del divieto immediato di ulteriori conferimenti nel settore oggetto del procedimento di bonifica;
- come richiesto dalla Città metropolitana si riserva al Comune di Moncalieri la conferma della destinazione d'uso vigente sull'area;
- in relazione alla possibile origine naturale della presenza di Cromo, Cobalto e Nichel, tali parametri sono stati assunti quali contaminanti indice nelle valutazioni di analisi di rischio, prescindendo pertanto dalla approvazione o meno di tale origine;
- si è proceduto ad integrare la rete piezometrica di controllo della qualità della falda non limitandosi ad accertare la qualità dell'acqua affiorante nel lago di cava;
- si sono eseguite le analisi sui terreni per i parametri K_d e F_{oc} secondo le indicazioni degli enti;
- si è prodotta una planimetria riportante sia il settore oggetto di procedimento di bonifica sia la posizione della discarica per inerti 2A e della discarica di rifiuti urbani

- già dallo scorso anno non è stato più interessata dai lavori l'area comprendente il procedimento di bonifica, la stessa è stata recintata e le attività di riempimento autorizzate sono già state svolte esternamente e non a confine di tale area.
- Le attività di riempimento a suo tempo autorizzate, sin dalla data del 31/5/22 di avvio di procedimento di bonifica, sono sempre state oggetto negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 di sopralluoghi della commissione tecnica di controllo regionale a cui hanno partecipato tutti gli enti preposti al controllo e al di fuori dell'area oggetto di bonifica nessun ente ha segnalato la mancanza di compatibilità dei lavori di ritombamento e riqualificazione ambientale con il procedimento di bonifica avviato e attualmente in corso.

PUNTO 3

Per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni e delle procedure del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo secondo gli art. 12 e 20 comma 3, si vuole solo evidenziare che i due articoli del DPR 12/17 riguardano il caso in cui il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica.

Dato che l'intervento di cui si richiede la proroga dell'autorizzazione ai sensi della LR 23/2016 è un sito in cui vengono solamente ricevute le terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni ESCLUSI SITI OGGETTO DI BONIFICA, tale area e non è un SITO DI PRODUZIONE delle terre e rocce da scavo, pertanto si ritiene che la richiesta di rispetto delle prescrizioni e delle procedure del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo secondo gli art. 12 e 20 comma non possa essere applicata.

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00014870 del 25/11/2025

ALLEGATI

- **protocollo operativo sull'utilizzo in cava delle terre e rocce da scavo inviato nel 2022 come da prescrizione della Commissione Tecnica Regionale del 11/8/2022 ai membri della commissione**



esagon s.a.s.

Topografia & Fotogrammetria
Servizi per l'ingegneria e l'architettura
Via Nicomede Bianchi 65 - 10146 Torino
Tel. - Fax. 011-751855
E-mail: info@esagonservizi.it

SOC. CAVE MONCALIERI SRL

CAVA LOC. MOLINELLO

Comune di MONCALIERI (TO)

**PROTOCOLLO OPERATIVO DELLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE
VERRANNO CONFERITE PER LE
OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE
MORFOLOGICA**

SETTEMBRE 2022

PREMESSA

Il presente PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE SULL'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE VERRANNO CONFERITE PER LE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA della cava sita in LOCALITA' MOLINELLO del comune di MONCALIERI (TO) è stato redatto per conto della soc. CAVE MONCALIERI SRL in conformità a quanto previsto a seguito del sopralluogo della Commissione Tecnica Regionale svoltosi in data 11 agosto 2022 e definisce i seguenti punti:

1.	TIPOLOGIE DI MATERIALE DA UTILIZZARE PER LE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL MATERIALE CONFERITO
3.	PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MATERIALE CONFERITO

1 - TIPOLOGIE DI MATERIALE DA PREDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL RITOMBAMENTO DELLA FOSSA

**RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO SITO
ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE
INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
2004/35/CE);**

**TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI
SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R.
13/06/2017 n. 120**

2 - MODALITA' DI GESTIONE DEL MATERIALE CONFERITO

RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE):

Con riferimento alla tipologia di cantiere dalle quali sono prodotte, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:

limi provenienti da impianti di lavaggio degli inerti

Dato che il limo prodotto deriva dalla lavorazione degli impianti di lavorazione della cava non necessita alcuna modalita di gestione per il conferimento nella fossa di cava se non quelle previste dallo specifico piano di gestione previsto dal dpr 117/2008 allegato al progetto.

tereno vegetale o sterile derivante dalle operazioni di scotico del giacimento autorizzato.

Essendo tutti materiali scavati all'interno della cava e riutilizzati nello stesso sito non necessitano di alcuna modalita di gestione per il conferimento nella fossa di cava o per le operazioni di riporto della terra per il recupero ambientale, se non quelle previste dallo specifico piano di gestione previsto dal dpr 117/2008 allegato al progetto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 n. 120

Per quanto riguarda il riempimento con terre e rocce da scavo ex art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo il nuovo D.P.R. 120/2017 recante la *"Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 1, trasmesso alla presidenza della repubblica il 26/2/2016"* che di fatto hanno modificato le vecchie norme sulle autorizzazioni terre e rocce da scavo e residui di estrazione, dovrà essere rispettato quanto previsto dalle norme definite dal DPR

sopra citato che definiscono la normativa applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti ma sottoprodotti.

Con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Ciascun progetto o intervento edilizio, da cui si origineranno le terre da utilizzarsi per il ritombamento della cava, dovrà avere una autorizzazione rilasciata dall'ente competente.
- I materiali non dovranno costituire fonte di contaminazione delle acque sotterranee.
- Il controllo del rispetto di tali limiti sarà onere del produttore.
- Le terre e rocce che rispettano le caratteristiche di cui sopra dovranno essere utilizzate solo per il riempimento.
- Potranno essere ricevute terre e rocce da scavo conformi ai limiti stabiliti dalla colonna A tab. 1/A dell'All. 5 al D.lgs. 152/2006
- Potranno essere ricevute terre e rocce da scavo con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri ottenuti dalla caratterizzazione del sito di produzione

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre e rocce da scavo utilizzate per il riempimento della cava. In tali dossier, per ogni cantiere di provenienza delle terre, dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

- una copia delle autocertificazioni inviate all'arpa delle terre conferite;
- i piani di utilizzo o accertamento delle terre approvati in cui è dimostrata la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla nuova norma;
- le caratterizzazioni delle terre ricevute mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi;
- l'apposita cartella in cui saranno conservati il registro, la copia dei documenti di trasporto delle terre e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

3 -PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MATERIALE CONFERITO

RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DAL SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE);

limi provenienti da impianti di lavaggio degli inerti

dato che tale materiale è compreso nel piano dei rifiuti di estrazione redatto specificatamente per la cava ai sensi del Dlgs 117/2008 , che prevede già il suo riutilizzo per le operazioni di recupero ambientale, non necessita di alcuna procedura di controllo, questo verrà direttamente riutilizzato per le operazioni di recupero morfologico ambientale dell'area in progetto.

Terreno vegetale o sterile derivante dalle operazioni di scotico del giacimento autorizzato

Dato che tale materiale è compreso nel piano dei rifiuti di estrazione redatto specificatamente per la cava ai sensi del Dlgs 117/2008 , che prevede già il suo riutilizzo per le operazioni di ricomposizione ambientale, non necessita di alcuna procedura preliminare di controllo all'ingresso del vuoto di cava.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI .SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 n. 120

Come evidenziato nell'estratto alla seguente pagina è stata individuata lungo un tratto del lago di cava da ritombare un'area, evidenziata da un retino di colore verde ove poter scaricare, ad una distanza non inferiore a 2 metri dal ciglio del lago le terre.

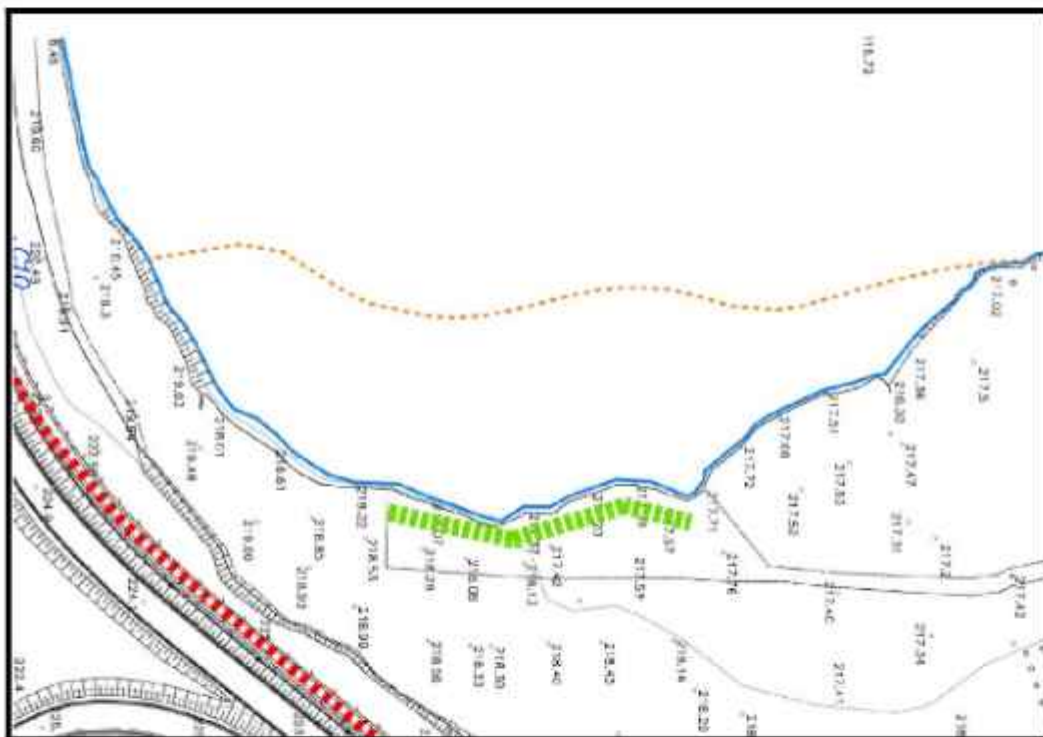
Lungo tale area saranno realizzati cumuli di volumetria 500/1.000 mc., al raggiungimento di circa 3.000 mc. di terra scaricati, verranno prelevati 2 campioni per essere analizzati, se il risultato

delle analisi sul tal quale confermeranno il rispetto dei limiti delle CSC definiti dal DPR 120/2017, si provvederà a spingere con una pala il materiale nel lago.

In attesa dei risultati delle analisi sul primo gruppo di terre, si procederà con lo stesso metodo a realizzare un secondo blocco di cumuli di terra che se a seguito delle successive analisi che saranno eseguite, il risultato confermerà il rispetto dei limiti delle CSC definiti dal DPR 120/2017, si provvederà a spingere anch'essi con una pala nel lago.

Così si procederà man mano sino alla conclusione dei lavori.

Al fine inoltre di certificare conformità dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le analisi eseguite sulle terre e rocce da scavo utilizzate per il riempimento della cava.



Estratto dalla planimetria aggiornata a dicembre 2021

- Con tratteggio arancione è evidenziato il profilo finale autorizzato dei lavori di ricostruzione morfologica
- Con linea azzurra è evidenziato il profilo del lago
- Con linea rossa tratteggiata è evidenziata l'area autorizzata in disponibilità
- Con retino di colore verde è evidenziata l'area destinata per l'anno 2022 al contenimento dei cumuli delle terre e rocce da scavo oggetto di analisi.

FOGLIO 50

FOGLIO 39

FOGLIO 49

FOGLIO 50

SCALA 1:1.500

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00016511 del 29/12/2025



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESPAE/779/2025A/A1600A

Rif. n. 120720/A1606C del 11/08/2025

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere
[trasmesso a mezzo Doqui Acta](#)

e p.c. Al Comune di Moncalieri (TO)
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di Torino
sabap-to@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Moncalieri (TO)
Istanza: Società CAVE MONCALIERI S.r.l.
Intervento: l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – proroga dell'autorizzazione alla coltivazione
mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località
Molinello - **Pos. M0026T**

**Comunicazione in merito alla competenza relativa agli interventi sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata**

Con riferimento alla nota prot. n. 10182 del 11/08/2025, qui pervenuta dal Settore
Polizia mineraria, cave e miniere in data 11/08/2025, relativa al procedimento in oggetto,

esaminata la documentazione progettuale disponibile al link indicato nella nota
sopraccitata,

constatato che l'istanza in oggetto è relativa alla proroga dell'autorizzazione di cui alla
Determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria,
Cave e Miniere della Regione Piemonte n. 513/A1906A/2020 del 24/12/2020 "M0026T l.r. 23/2016



e D.lgs 42/2004 – Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area sita in località Molinello del comune di Moncalieri (TO), esercita dalla Società CAVE MONCALIERI S.r.l." in scadenza al 6 gennaio 2026, per una durata di mesi 30 (trenta),

rilevato dalla documentazione progettuale che su tale progetto di coltivazione risulta vigente l'autorizzazione paesaggistica n. 36/2020 del 14 settembre 2020 rilasciata dal comune di Moncalieri,

verificato che il procedimento in oggetto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, assoggettata al procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017,

considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008, n. 32, così come riformulato dall'art. 77 della Legge regionale del 19 ottobre 2021, n. 25 (B.U.R. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, già delegata ai comuni o alle loro forme associative, non è più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio,

tenuto conto che il Comunicato del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca (pubblicato sul B.U.R. il 9 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 49) chiarisce che “ (omissis)... *le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento (omissis)*”

con la presente si comunica che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo all'Amministrazione comunale, pertanto il Settore scrivente, per quanto attiene gli aspetti in materia paesaggistica, non ritiene di formulare osservazioni in merito al procedimento in oggetto.

Si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Si rammenta altresì che in adempimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione comunale paesaggistica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 32/2008 e s.m.i., dovrà preventivamente recepire il parere vincolante del Soprintendente.

La suddetta autorizzazione dovrà essere infine trasmessa alla Soprintendenza e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta al vincolo.



Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/89, copia delle autorizzazioni rilasciate (prive della documentazione progettuale), unitamente al parere del Soprintendente devono altresì essere trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00010504 del 27/08/2025